

SPAGNA, CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Servicios pastorales a orientales no católicos. Orientaciones*, 27-31 marzo 2006, in *Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española*, anno XX, n. 76 (30 giugno 2006) pp. 51-55 (*).

Presentación

El documento que presentamos quiere servir de orientación de la actuación pastoral con aquellos cristianos orientales no católicos a los que nos une la sucesión apostólica en la fe y comparten con nosotros los sacramentos de la Iglesia. Tal como dejó dicho el Vaticano II, las Iglesias orientales — muchos de cuyos fieles se encuentran entre nosotros por unas u otras razones, particularmente por motivos de emigración de sus países de origen — «poseen desde su origen un tesoro, del que la Iglesia de Occidente ha tomado muchas cosas en materia litúrgica, en la tradición espiritual y en el ordenamiento jurídico. Y no se debe infravalorar el hecho de que los dogmas de la fe cristiana sobre la Trinidad y el Verbo de Dios, encarnado en la Virgen María, fueron definidos en Concilios ecuménicos celebrados en Oriente» ⁽¹⁾.

Las Iglesias orientales han sido tradicionalmente agrupadas en dos grandes denominaciones: Iglesias precalcedonenses (o «no calcedonenses») e Iglesias calcedonenses, por referencia a la participación de estas últimas en el Concilio de Calcedonia, históricamente no reconocido por las primeras, en el cual no tomaron parte. Por esta oposición a las formulaciones cristológicas de Calcedonia, las Iglesias no calcedonenses fueron consideradas monofisitas. Hoy, gracias al diálogo teológico interconfesional, se ha podido aclarar en qué sentido unas y otras formulaciones no afectan a la fe común en el misterio de Cristo Dios y hombre verdadero. Por esta razón ya no está en uso identificar a las Iglesias orientales por referencia a Calcedonia, siendo común hablar de «antiguas Iglesias orientales», las primeras; y de «Iglesias ortodoxas de rito bizantino», las segundas.

A los fieles de unas y de otras Iglesias, diversas por sus tradiciones litúrgicas y canónicas, se ofrecen por razones de «hospitalidad ecuménica», lejos de cualquier intención y forma de proselitismo, los «servicios pastorales» que se contemplan en estas orientaciones de la Conferencia Episcopal Española. Es intención de esta proporcionar tan sólo unas pautas de actuación pastoral a los ministros católicos con cura de almas, a los cuales acuden los fieles orientales ortodoxos recabando de ellos los servicios pastorales de los que tratan estas orientaciones, por no tener a su disposición ministros de sus propias Iglesias a los que acudir.

(*) Vedi nota di P. Gefaell alla fine del documento.

(1) CONCILIO VATICANO II, Decreto *Unitatis redintegratio* sobre el ecumenismo, n. 14 (en adelante UR).

3. El *Director del Departamento para la atención pastoral de los católicos orientales* dependerá de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española, y deberá proceder de acuerdo con las *Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España*.

Funciones

4. El *Director del Departamento para la atención pastoral de los católicos orientales* ha de cumplir las siguientes funciones:

— Estar al servicio de la Conferencia Episcopal Española, y particularmente de cada Ordinario diocesano, en todas aquellas cuestiones relacionadas con el servicio encomendado.

— Mantener contactos periódicos con la Congregación para las Iglesias Orientales, recibiendo informaciones y documentación.

— Estar en contacto con el Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, dada la afinidad de los católicos orientales con los ortodoxos.

— Conocer el número aproximado de católicos orientales en España, su distribución por diócesis o provincias eclesiásticas españolas, así como la pertenencia a las distintas Iglesias *su iuris* de que se trate, e informar a cada diócesis o provincia eclesiástica.

— Prever el número de sacerdotes necesarios para esta atención pastoral, su distribución o ubicación según la población de orientales y la pertenencia porcentual según cada Iglesia *su iuris*.

— Servir de enlace y comunicación entre la Conferencia Episcopal Española y los respectivos Sínodos de las Iglesias orientales católicas, especialmente cuando haya de solicitarse algún sacerdote para la atención pastoral de los católicos orientales.

— Convocar periódicamente a los sacerdotes católicos orientales, así como a los sacerdotes latinos que están al servicio de los fieles católicos orientales, para intercambiar experiencias pastorales.

— Presentar una memoria anual del Departamento en la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española.

Supresión

5. El *Departamento para la atención pastoral de los católicos orientales* quedará suprimido:

— Por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española que lo erigió, informando a la Congregación para las Iglesias Orientales.

— Cuando la atención pastoral de los católicos orientales en España fuera encomendada por la Sede Apostólica a un Ordinario latino o Jerarca oriental.

Para la ordenada presentación de los servicios pastorales que la Iglesia Católica puede dispensar a los cristianos orientales, se han tenido en cuenta los documentos pertinentes: el Decreto sobre el ecumenismo *Unitatis redintegratio*, del Vaticano II; el *Directorio ecuménico*, aprobado por Juan Pablo II el 25 de marzo de 1993; el *Código de Derecho Canónico* y el *Código de Cánones de las Iglesias Orientales*.

Todos han de ser conscientes de las observaciones del *Directorio ecuménico* mencionado cuando afirma:

«Entre la Iglesia católica y las Iglesias Orientales que no están en plena comunión con ella existe siempre una comunión muy estrecha en el ámbito de la fe. Además, y “por la celebración de la Eucaristía del Señor en cada una de estas Iglesias, la Iglesia de Dios se edifica y crece” y “estas Iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos, sobre todo gracias a la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía”. Esto, según la concepción de la Iglesia Católica, proporciona un fundamento eclesiológico y sacramental para permitir y hasta fomentar una cierta comunicación con estas Iglesias en el terreno del culto litúrgico, incluso en la Eucaristía, “en circunstancias favorables y con la aprobación de la autoridad eclesiástica”. No obstante reconoce que, por su propia concepción eclesiológica, las Iglesias orientales pueden tener una disciplina más restrictiva en la materia, y que los demás deben respetarla. Conviene que los pastores instruyan cuidadosamente a los fieles para que tengan un conocimiento claro de los motivos particulares de este compartir en el campo del culto litúrgico, y de las diversas disciplinas que existen en torno a este asunto»⁽²⁾.

La Conferencia Episcopal Española se ha visto movida a publicar estas orientaciones alejada de todo proselitismo y por motivos estrictamente pastorales, que vienen dados por la necesidad de los fieles de ser auxiliados en su vida cristiana, mediante la dispensación de aquellos sacramentos, sacramentales y bendiciones a través de los cuales tanto la Iglesia Católica como las Iglesias orientales ofrecen la gracia redentora de Cristo, autor de los sacramentos. Al solicitar de los ministros católicos su dispensación, los cristianos ortodoxos invocan aquella comunión en la fe de la Iglesia una y santa necesaria para poder recibirlos en las condiciones determinadas por la disciplina de la Iglesia Católica, que es la que dispensa, en los casos previstos por estas orientaciones, los servicios pastorales solicitados por los cristianos orientales que no disponen de un ministro de su propia Iglesia.

(2) PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS, *Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo*, n. 122 (en adelante DE).

En ningún caso han de confundirse los fieles cristianos *orientales ortodoxos* con los *católicos de rito oriental*, que pertenecen a diversas Iglesias orientales que se hallan en plena comunión con la Iglesia Católica, y que, por esta razón, reciben el nombre de «Iglesias unidas». La LXXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó en su día unas *Orientaciones* para la atención pastoral de estos católicos de rito oriental⁽³⁾.

Con el documento presente, además de ayudar a orientar la actuación pastoral con los fieles orientales no católicos, en el ejercicio de aquella hospitalidad eclesial que se acomoda a la situación presente de falta de plena comunión, la Conferencia Episcopal Española quiere asimismo contribuir al verdadero ecumenismo espiritual y pastoral que es fruto de la acción del Espíritu Santo en su Iglesia y alimenta el diálogo de la caridad fraterna.

Las Iglesias Orientales no católicas

1. Todas las Iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia católica también tienen verdaderos y válidos sacramentos⁽⁴⁾, garantizados por la sucesión apostólica.

2. Las antiguas Iglesias Orientales⁽⁵⁾ (o Iglesias Orientales Ortodoxas), son: la Iglesia Asiria de Oriente; y la Iglesia Copta Ortodoxa (con las Iglesias Etíope Ortodoxa y Eritrea Ortodoxa), la Iglesia Siria Ortodoxa (con la Iglesia Siro-malankar Ortodoxa), y la Iglesia Apostólica Armenia.

3. Las Iglesias Orientales no católicas de tradición bizantina⁽⁶⁾ (o Iglesias Ortodoxas), son las Iglesias patriarcales de Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Moscú, Georgia, Serbia, Rumanía y Bulgaria, así como otras Iglesias autócefalas y autónomas.

4. Algunas Iglesias Ortodoxas padecen cismas internos; otras tienen doble jurisdicción en algunos países europeos, e incluso existen algunos grupos que se definen como ortodoxos aunque sin comunión

(3) LXXXI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España* (17-21 de noviembre de 2003).

(4) Cf. UR 15; DE 99 a y 122 especialmente.

(5) Las antiguas Iglesias orientales, nacidas *por la impugnación de las fórmulas dogmáticas de los Concilios de Éfeso y Calcedonia* (UR 13), integran la Comisión Mixta para el diálogo teológico con la Iglesia católica.

(6) Todas las Iglesias ortodoxas de tradición bizantina, separadas *por la ruptura de la comunión eclesiástica entre los Patriarcados orientales y la Sede Romana* (UR 13), integran la Comisión Mixta Internacional para el diálogo teológico con la Iglesia católica, además del diálogo teológico con cada una de ellas.

eclesial y canónica con las Iglesias Ortodoxas. Todos estos casos han de ser detenidamente analizados, sin omitir la consulta al Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales.

5. La validez de los sacramentos en todas las Iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia católica no da derecho a los ministros católicos a administrar sacramentos a orientales no católicos. *Los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente sólo a los fieles católicos, los cuales, a su vez, sólo los reciben lícitamente de los ministros católicos* ⁽⁷⁾.

Bautismo y confirmación

6. En peligro de muerte, el hijo de padres orientales no católicos puede ser bautizado lícitamente por un ministro católico ⁽⁸⁾.

7. *El hijo de padres orientales no católicos puede ser bautizado lícitamente si ambos o uno de ellos o aquel que legítimamente ocupa su lugar lo piden y les es física o moralmente imposible acceder al ministro propio* ⁽⁹⁾. La administración de este bautismo *no se inscribirá en el libro de bautismos de la parroquia católica, sino que el ministro entregará la correspondiente certificación a los padres* ⁽¹⁰⁾.

8. Si los padres cristianos acatólicos piden el bautismo de su hijo en la Iglesia católica para que sea católico y reciba educación católica, la petición deberán hacerla por escrito, y el bautismo administrado se inscribirá en el libro de bautismos de la correspondiente parroquia católica (oriental o latina), *anotando también la pertenencia del bautizado a la Iglesia sui iuris o rito* ⁽¹¹⁾. El ministro de este bautismo deberá ser un sacerdote católico oriental de la propia Iglesia *sui iuris*, y lo administrará junto con la crismación (confirmación) y eucaristía, según la praxis común de todas las Iglesias orientales ⁽¹²⁾; en su defecto, el Obispo diocesano designará un sacerdote católico latino, que recibe *ipso iure* la facultad de administrar, junto con el bautismo, la confirmación y la eucaristía.

(7) CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO 844.1 (en adelante CIC); CÓDIGO DE LOS CÁNONES DE LAS IGLESIAS ORIENTALES 671.1 (en adelante CCEO).

(8) Cf. CIC 868.2; CCEO 681.4.

(9) CCEO 681.5.

(10) *Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España*, n. 19.

(11) CCEO 296.2 y 37. Se entiende por Iglesia *sui iuris* a la comunidad eclesial de fieles cristianos junto con su jerarquía que goza de patrimonio litúrgico, teológico, espiritual y disciplinar propio (Cf CCEO 27 y 28). La adscripción a la Iglesia *sui iuris* será normalmente la de pertenencia del padre (Cf CCEO 29.1).

(12) *Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España*, n. 20.

9. Los padres cristianos acatólicos, cuando piden el bautismo de su hijo en la Iglesia católica para que sea católico y reciba educación católica, han de presentar la certificación de su propio bautismo, para determinar la adscripción del recién bautizado a la correspondiente Iglesia *sui iuris*. No pueden elegir otra Iglesia *sui iuris* (latina u oriental) para su hijo, salvo recurso a la Sede Apostólica⁽¹³⁾.

10. Quien solicita el bautismo habiendo cumplido los catorce años, *puede elegir libremente cualquier Iglesia sui iuris a la cual se adscribe por el bautismo recibido en ella, salvo el derecho particular establecido por la Sede Apostólica*⁽¹⁴⁾. Ésta puede conceder el cambio de rito al ya bautizado cuando es recibido en la Iglesia católica, como se afirma en el número 24 de estas Orientaciones.

11. En el bautismo de un fiel oriental no católico puede ser padrino un católico si es invitado, aunque la educación cristiana corresponde en primer lugar al padrino no católico⁽¹⁵⁾.

12. La certificación escrita de un bautismo en cualquier Iglesia oriental no católica incluye también la confirmación en la misma fecha y lugar que el bautismo, aunque no conste.

13. Cuando un niño ha sido bautizado en una Iglesia oriental no católica antes de los catorce años y es adoptado después del bautismo por padres católicos, queda incorporado a la Iglesia católica y adscrito en principio a la Iglesia *sui iuris* del padre católico adoptante⁽¹⁶⁾.

Penitencia, Eucaristía y Unción de enfermos

14. Cuando los orientales no católicos acudan, por falta de ministro propio, a las celebraciones de la Iglesia católica, el ministro católico administra lícitamente los sacramentos de la Penitencia, Eucaristía y Unción de enfermos a estos fieles de las Iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia católica según las prescripciones canónicas⁽¹⁷⁾. En igualdad de condiciones, se desea que estos fieles acudan preferentemente a los ministros católicos orientales y no a los latinos, ya que poseen el mismo patrimonio litúrgico.

(13) El recurso a la Sede Apostólica modera los casos especiales de personas, comunidades o regiones (Cf CCEO 35).

(14) CCEO 30.

(15) Cf. DE 98.

(16) Cf. CCEO 29.1-2. La adopción ha de ser también anotada en el libro de bautismos de la correspondiente parroquia católica (Cf CIC 535.2 y CCEO 296.2).

(17) Cf. CIC 844.3; CCEO 671.3. Se requiere petición espontánea y disposiciones correctas.

15. Los fieles orientales no católicos pueden participar en la celebración de la Eucaristía especialmente si carecen de sacerdote propio, e incluso pueden hacer las lecturas⁽¹⁸⁾.

16. *No se permite citar en la anáfora eucarística más que nombres de personas que están en plena comunión con la Iglesia que celebra esta Eucaristía*⁽¹⁹⁾.

17. *Está prohibido a los sacerdotes concelebrar la Eucaristía con sacerdotes o ministros no católicos*⁽²⁰⁾.

Matrimonio

18. Para la celebración de los matrimonios mixtos entre parte católica y parte oriental no católica, deberán cumplirse las preceptivas normas canónicas⁽²¹⁾. La licencia para el matrimonio mixto no supone la obligatoriedad de la dispensa de la forma canónica⁽²²⁾.

19. El Obispo diocesano puede permitir que el matrimonio mixto se celebre junto con la Eucaristía, y que ambos esposos puedan recibirla, ya que las Iglesias orientales no católicas tienen verdaderos sacramentos⁽²³⁾.

20. El matrimonio de dos fieles orientales no católicos no puede ser celebrado canónicamente, ya que las leyes de la Iglesia católica obligan solamente a los bautizados o recibidos en ella⁽²⁴⁾.

21. Sin embargo, *el Jerarca del lugar* (católico oriental) *puede conceder a cualquier sacerdote católico la facultad de bendecir el matrimonio de los fieles de una Iglesia oriental acatólica, cuando no pueden acudir a un sacerdote de la propia Iglesia sin grave incomodo, si lo piden de propia voluntad y con tal de que nada se oponga a la válida y lícita celebración del matrimonio*⁽²⁵⁾.

⁽¹⁸⁾ Cf. DE 126.

⁽¹⁹⁾ DE 121.

⁽²⁰⁾ CIC 907; CCEO 702.

⁽²¹⁾ Cfr. CIC 1127.1; CCEO 834.2; DE 152-153 especialmente.

⁽²²⁾ La dispensa de la forma canónica podrá concederse por graves dificultades, como *el mantenimiento de la armonía familiar, la obtención del acuerdo de los padres para el matrimonio, el reconocimiento del compromiso religioso particular de la parte no católica, o su lazo de parentesco con un ministro de otra Iglesia o Comunidad eclesial* (DE 154). La Conferencia Episcopal Española estableció análogos motivos en las Normas para la aplicación en España del Motu Proprio *Matrimonia mixta*, de 25 de enero de 1971 (Cf. *Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española* 1, 1984, 118-120).

⁽²³⁾ Cf. UR 15; DE 122.

⁽²⁴⁾ Cf. CIC 11; CCEO 1490.

⁽²⁵⁾ CCEO 833.1. Se trata de una facultad que se concede al Jerarca del lugar,

22. *Cualquier persona, esté o no bautizada, puede demandar en juicio* ⁽²⁶⁾, especialmente si existen indicios de nulidad matrimonial.

Recepción en la plena comunión católica

23. *Todo cristiano tiene derecho, por razones de conciencia, a decidir libremente entrar en la plena comunión católica* ⁽²⁷⁾. Los fieles orientales no católicos que, de acuerdo con su conciencia, deseen ser recibidos en la Iglesia católica, lo comunicarán por escrito a la Curia diocesana correspondiente. La Iglesia católica, puesto que se trata de una actividad no propiamente ecuménica, preparará personalmente a quien desea ser recibido, asumiendo el interesado lo que significa ser católico, y presentará la certificación del bautismo recibido.

24. *Los bautizados acatólicos* (procedentes de las antiguas Iglesias Orientales o de las Iglesias Ortodoxas bizantinas) *que vienen a la plena comunión con la Iglesia católica mantienen el rito y lo cultivan y observan según sus fuerzas; quedan por tanto adscritos a la Iglesia sui iuris del rito del que proceden* ⁽²⁸⁾. El bautizado acatólico que es recibido en la plena comunión de la Iglesia católica puede solicitar de la Sede Apostólica el cambio de rito, como se afirma en el número 10 de estas Orientaciones.

25. No se debe recibir en la plena comunión católica al fiel oriental no católico que no haya cumplido catorce años ⁽²⁹⁾.

26. No necesita ser recibido en la Iglesia católica el católico que, por causa de extrema necesidad ⁽³⁰⁾, ha tenido que recibir el bautismo en cualquier Iglesia oriental no católica, ya que el ministro no lo incorpora a su Iglesia.

que no puede ser reivindicada por los contrayentes. Sin embargo, en el momento presente no existe en España ningún Jerarca del lugar, por lo que esta facultad es inviable.

⁽²⁶⁾ CIC 1476; CCEO 1134.

⁽²⁷⁾ DE 99.

⁽²⁸⁾ CCEO 35. Cuando se trata de fieles de una Iglesia católica oriental *sui iuris* que carece de Jerarca (bielorrusa o rusa), *el Obispo diocesano provea a sus necesidades espirituales... desempeñando por sí mismo el cargo de Ordinario de varios ritos* (CONCILIO VATICANO II, Decreto *Christus Dominus* sobre la función pastoral de los Obispos en la Iglesia, n. 23).

⁽²⁹⁾ Cf. CCEO 900.1.

⁽³⁰⁾ Se consideran causas de extrema necesidad la amenaza de peligro de muerte, o la imposibilidad de recibir el bautismo que existió en alguna Iglesia católica oriental *sui iuris* (eslovaca, rumana y ucraniana) al ser declarada fuera de la ley por regímenes comunistas (1946-1990).

27. Quienes son recibidos en la Iglesia católica están equiparados en derecho a los bautizados en la misma Iglesia católica ⁽³¹⁾.

28. Para la celebración de la recepción en la Iglesia católica de un fiel oriental no católico, obsérvese el *Rito de admisión a la plena comunión con la Iglesia católica de los ya bautizados válidamente*, y sus oportunas orientaciones previas ⁽³²⁾. El ministro competente es el Ordinario/Jerarca del lugar, y también el párroco de la parroquia oriental católica, si el derecho no se lo prohíbe ⁽³³⁾.

29. No se haga coincidir la recepción en la Iglesia católica de un fiel oriental no católico con el matrimonio, para evitar que sea mixto, ya que la preparación, celebración y consecuencias derivadas son distintas.

Otras celebraciones

30. Para los casos de exequias eclesíásticas, cúmplase la normativa canónica ⁽³⁴⁾.

31. Pueden darse a los fieles orientales no católicos aquellas bendiciones que sean conformes con la naturaleza y objeto de la bendición, si las piden ⁽³⁵⁾.

Otras actuaciones

32. Cuando una comunidad oriental no católica carezca de templo y solicite ayuda al obispo católico de una diócesis, deberá acreditarse la Iglesia oriental no católica de que se trate, con indicación de la eparquía y del obispo de quien depende, identidad del sacerdote, número estimado de fieles y periodicidad de las celebraciones, y el obispo diocesano concederá generalmente un solo templo en su diócesis.

33. Cuando la comunidad oriental no católica depende de Ucrania o Rumanía, el Obispo diocesano debe tener en cuenta las informaciones sobre las relaciones ecuménicas existentes y la devolución de templos a la Iglesia greco-católica del país de que se trate, de acuerdo con el criterio ecuménico de la reciprocidad ⁽³⁶⁾.

⁽³¹⁾ Cf. CIC 11; CCEO 1490.

⁽³²⁾ Cf. *Ritual de la Iniciación cristiana de adultos* (Madrid 1976), Apéndice, nn. 223-225.

⁽³³⁾ Cf. CCEO 898.2-3; OE 25.

⁽³⁴⁾ Cf. CIC 1183.3; CCEO 876.1; DE 120.

⁽³⁵⁾ Cf. CIC 1170; DE 121.

⁽³⁶⁾ Cf. DE 105-106.

34. Si el Obispo diocesano juzga oportuno que una comunidad oriental no católica use un templo o un local⁽³⁷⁾, puede cederlo por un periodo de tiempo renovable. Por su parte, la comunidad oriental no católica está obligada a mantener el templo o el local de forma digna, de acuerdo con las propias normas litúrgicas. Conviene tener en cuenta la mente de la Iglesia católica de confiar un lugar de culto para uso exclusivo de cada rito.

35. Si otra comunidad oriental no católica solicita otro templo en la misma diócesis, supuestas las condiciones precedentes, el Obispo diocesano puede cederlo, o bien ofrecer el uso compartido del templo ya cedido previamente a otra comunidad oriental no católica. Los ministros de estas comunidades orientales no católicas se pondrán de acuerdo para compartirlo en días y horas determinados, pudiendo asimismo tener una concelebración y así fomentar la fraternidad eclesial.

36. El convenio de cesión de lugares de culto se hará por documento escrito entre la autoridad diocesana competente y el sacerdote no católico, quien se responsabilizará del correcto uso, y se hará constar la aportación económica a la parroquia católica por los gastos de mantenimiento, así como el horario y la periodicidad de las celebraciones.

37. Teniendo en cuenta la validez de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, la reserva eucarística se hará en el mismo sagrario⁽³⁸⁾, aunque en copón o píxide distinto.

38. Si en la diócesis existiera una parroquia oriental católica con templo, ornamentos y locales adecuados, el obispo diocesano puede cederlos⁽³⁹⁾ *ad casum* y no de forma habitual, para evitar confundir a los fieles.

39. Se recomiendan algunas actuaciones conjuntas, como el comunicarse informaciones mutuas, la pertenencia a organismos ecuménicos, la adopción de oraciones y cantos comunes⁽⁴⁰⁾, y en general el estudio de los acuerdos ecuménicos alcanzados.

⁽³⁷⁾ Cf. DE 137-138. Entre los criterios para acceder a la petición se pueden señalar la «reciprocidad» existente en el país de origen, así como el diálogo ecuménico con la Iglesia católica.

⁽³⁸⁾ *Resérvese la santísima Eucaristía solamente en un sagrario, inamovible y sólido. Por consiguiente, como norma general, en cada iglesia no habrá más que un sagrario* (ORDENACIÓN GENERAL DEL MISAL ROMANO, 277). Otra solución posible es la reserva eucarística en una habitación o capilla separada (Cf. DE 139).

⁽³⁹⁾ Cf. DE 137.

⁽⁴⁰⁾ Cf. DE 187.

Nota ai documenti della Conferenza Episcopale Spagnola sui cristiani orientali, cattolici e non cattolici.

Benché separati da tre anni, i due documenti che presentiamo qui hanno il grande merito comune di essere i primi nel venire incontro alla nuova situazione che si è venuta creando negli ultimi anni in Spagna a motivo dell'ingente immigrazione di fedeli appartenenti alle Chiese orientali, sia cattoliche che non cattoliche. Fino a poco tempo fa, quel paese non aveva esperienza di tale consistente presenza di comunità orientali nel suo territorio e si potrebbe dire che la valanga delle nuove sfide pastorali ha preso quasi di sorpresa la gerarchia spagnola, abituata ad una plurisecolare uniformità latina, liturgica e disciplinare.

Il primo documento, chiamato «*Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España*», è stato emanato dalla LXXXI Assemblea Plenaria della Conferenza Episcopale Spagnola (17-21 novembre 2003): esso tenta di applicare le disposizioni del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO) alla realtà spagnola.

Il secondo documento è intitolato «*Servicios pastorales a orientales no católicos*⁽¹⁾. *Orientaciones*», ed è stato approvato nella LXXXVI Assemblea Plenaria della stessa Conferenza episcopale (27-31 marzo 2006). Questi «orientamenti» vogliono offrire i criteri per i rapporti pastorali con quei fedeli, basandosi nei principi chiari e certi della dottrina e della disciplina canonica sull'ecumenismo.

Questi documenti non pretendono di avere natura normativa bensì soltanto orientativa, illustrativa e, infatti, non sono stati emanati secondo la procedura prevista per i documenti normativi (cfr. CIC can. 455). Tuttavia, tenendo conto dei contenuti, sarebbe stato più consona che fossero stati qualificati secondo le categorie del CIC cc. 31, 34 e 95. Infatti, il documento sugli orientali cattolici corrisponderebbe sotto il profilo contenutistico a un decreto generale esecutivo (CIC can. 31) perché indirizzato «ai fedeli e ai pastori cattolici latini» e in esso «si offrono alcuni criteri per la cura pastorale dei cattolici orientali, tenendo conto del Decreto sulle Chiese cattoliche orientali del Concilio Vaticano II ed altre disposizioni pontificie successive, in particolare il Codice di Diritto Canonico ed il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali» (*Introducción* § 8); ad esso si aggiunge in appendice un "regolamento" — nel senso ampio di fonte normativa interna (cfr.

(1) Alle volte, per comodità, saranno denominati semplicemente «ortodossi», ma bisogna tenere in conto la varietà di denominazioni esistenti tra le Chiese orientali non cattoliche.

CIC can. 95) — per il Dipartimento per la cura pastorale dei cattolici orientali. Il secondo documento, sui servizi pastorali agli orientali non cattolici, si configura piuttosto come una istruzione (CIC can. 34), perché indirizzato solo ai pastori: infatti esso intende «fornire soltanto dei criteri di azione pastorale ai ministri cattolici in cura d'anime» (*Presentación* § 3). Di conseguenza, sarebbe stato logico che i due documenti avessero ricevuto la *recognitio* della Sede Apostolica. Addirittura, per alcuni punti innovativi sarebbe stata necessaria un'approvazione specifica del Romano Pontefice⁽²⁾. Mancando tali interventi dell'Autorità Superiore, i documenti rimangono quali semplici proposte autorevoli dell'episcopato, ma senza valenza normativa e, quindi, lasciano intatto il diritto precedente.

Non abbiamo il tempo di presentare ogni singolo punto di questi documenti. Per molti di essi, un'ulteriore spiegazione complicherebbe soltanto la chiarezza di cui già godono. Perciò ci soffermiamo soltanto in alcuni punti problematici che meritano la nostra attenzione.

1) *I cattolici orientali in Spagna*

Nell'Introduzione del documento sui fedeli orientali cattolici si presenta alla Chiesa latina in Spagna — fedeli e pastori — la nuova realtà degli immigranti orientali cattolici e si indica come scopo di questi «orientamenti» quello di offrire «alcuni criteri per la cura pastorale dei cattolici orientali, tenendo in conto il Decreto sulle Chiese cattoliche orientali del Concilio Vaticano II, così come altre disposizioni pontificie posteriori, in particolare il *Codice di Diritto Canonico* ed il *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*» (Introduzione). Il documento, infatti, fa un notevole sforzo per compendiarlo, in modo accessibile ai pastori, la complessa disciplina dei rapporti tra la Chiesa latina e le diverse Chiese orientali cattoliche presenti in Spagna.

Perciò, i primi tre punti del documento trattano della raccolta dei dati sulla «presenza di cattolici orientali» nei diversi luoghi, da parte del parroco latino che, poi, dovrà informare le istanze superiori. Queste istanze sono il Vescovo diocesano e — novità del documento — il Direttore del *Dipartimento per la cura pastorale dei cattolici*. Questo Dipartimento sviluppa molte delle mansioni che in altri paesi sono competenza dell'*Ordinariato per i fedeli orientali senza gerarchia propria*⁽³⁾, ma in questo caso si tratta di un organismo della Conferenza

(2) CIC c. 33 § 1. «I decreti generali esecutivi, anche se sono pubblicati nei direttori o in documenti di altro nome, non derogano alle leggi, e le loro disposizioni che siano contrarie alle leggi, sono prive di ogni vigore».

(3) Su questa figura, cfr., p. es., D. LE TOURNEAU, *Le soin pastoral des catholiques orientaux en dehors de leur Église de rite propre. Le cas de l'ordinariat français*, in *Ius Ec-*

Episcopale Spagnola, non di una struttura gerarchica indipendente eretta dalla Sede Apostolica, come invece accade per l'Ordinariato. Senz'altro, rimangono intatte le competenze giurisdizionali dell'Ordinario del luogo in ogni diocesi sugli orientali cattolici ivi domiciliati, ma il Dipartimento è costituito per coordinare a livello nazionale la pastorale con gli orientali cattolici. Questo esige armonizzare saggiamente le diverse istanze coinvolte in quella pastorale, che non sono soltanto il Direttore del Dipartimento ed il Vescovo diocesano, come vedremo subito.

I nn. 4-11 hanno come titolo «la parrocchia orientale e il suo parroco». Nel n. 4 si afferma che il Direttore del Dipartimento può suggerire ad un Vescovo diocesano di erigere una parrocchia orientale. Tuttavia, sappiamo che nel caso in cui esista pure un Visitatore apostolico o patriarcale per gli orientali di una determinata Chiesa sui iuris (CCEO can. 148), tale suggerimento potrebbe procedere anche dal Visitatore. Il n. 9 ricorda che il Direttore del Dipartimento ha un ruolo meramente consultivo sulla convenienza della presenza di un sacerdote orientale in diocesi, perché — dice il documento — è il Vescovo diocesano a dover richiederlo al Sinodo della Chiesa orientale in questione. Questo n. 9 rimanda solo al CCEO can. 393 e non accenna all'*obbligo* del Vescovo latino di ottenere il consenso del Patriarca interessato (CCEO can. 193 § 3): argomento polemico, perché il CIC can. 383 § 2 non contiene tale obbligo e nel canone orientale non si nomina espressamente la Chiesa latina, quindi, molti vescovi latini si sentono liberi di rivolgersi direttamente al Vescovo eparchiale del sacerdote, senza nemmeno consultare il Patriarca; tuttavia, secondo l'istruzione *Erga migrantes* ⁽⁴⁾, n. 55, la norma del CCEO can. 193 § 3 è applicabile per analogia anche ai vescovi latini (cfr. CIC can. 19). Comunque sia, pur essendo ragionevole che in questi casi si ricorra anche al Patriarca, tuttavia — a mio avviso —, tecnicamente parlando, l'obbligo del canone orientale non dovrebbe essere applicabile ai latini per analogia, perché ciò comporterebbe una limitazione dei diritti dei vescovi diocesani e, quindi, la norma non sarebbe suscettibile di applicazione analogica ⁽⁵⁾.

clesiae 13 (2001), pp. 391-419; J. PASSICOS, *L'Ordinariat des catholiques de rite oriental résidents in France*, in *L'Année Canonique* 40 (1998), pp. 151-163; J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano 1997, pp. 365-366.

⁽⁴⁾ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA CURA PASTORALE DEI MIGRANTI E DEI POPOLI ITINERANTI, Istruzione *Erga migrantes caritas Christi*, 3 maggio 2004, in AAS 96 (2004) pp. 762-822.

⁽⁵⁾ Cfr. P. GEFAELL, *Rapporti tra i due «Codici» dell'unico «Corpus iuris canonici»*, in J.I. ARRIETA-G.P. MILANO (eds.), *Metodo, Fonti e Soggetti del Diritto canonico. Atti del Convegno Internazionale di Studi, «La Scienza Canonistica nella seconda metà del '900. Fondamenti, metodi, prospettive in D'Avack, Lombardia, Gismondi e Corecco»*,

Sorprende che in nessun numero del documento si accenni al CCEO can. 916 § 5, dove si stabilisce che il Gerarca proprio dei fedeli orientali senza gerarchia propria è il Gerarca/Ordinario — anche della Chiesa latina — del luogo del loro domicilio. Può darsi che questa norma fondamentale sia stata ritenuta ovvia, ma considero che sarebbe stato meglio non ometterla. Per esempio, in questi numeri sulla parrocchia (e in molti altri) dovrebbe essere citata.

Sulla «Lingua e la liturgia nelle celebrazioni» il n. 12 chiede di celebrare in spagnolo se si tratta di celebrazioni per fedeli orientali di diversa provenienza, e il n. 13 ricorda l'obbligo del ministro di celebrare secondo le leggi del proprio rito, tranne nel caso in cui abbia la facoltà di biritualismo concessa dalla Sede Apostolica. Fa bene il documento a ricordare che la Sede Apostolica è l'unica competente, perché nel CIC non si dice nulla e, quindi, richiamando il CIC can. 87 si potrebbe pensare — erroneamente — che il Vescovo diocesano possa dispensare dalla legge universale del CIC can. 846 § 2.

I nn. 14-22 concernono «Il battesimo». A questo riguardo, nel n. 15 si afferma che chi richiede il battesimo ad un ministro di un'altra Chiesa *sui iuris* non ha il diritto di esigere la celebrazione nel proprio rito. L'affermazione — in se stessa considerata — forse potrebbe essere esatta, perché, come ha ricordato il n. 13, il ministro deve celebrare i sacramenti nel proprio rito (CIC can. 846 § 2 - CCEO can. 674 §2); e — suppongo — si vuole evitare eventuali irragionevoli rivendicazioni dei genitori che esigano la messa a disposizione di un sacerdote del proprio rito per battezzare il figlio, quando ciò supporrebbe un onere economico eccessivo nelle circostanze concrete del luogo. Tuttavia, non è che i fedeli non abbiano nessun diritto a questo riguardo: infatti, occorre tener in conto che il Vescovo diocesano ha il grave obbligo di offrire i mezzi necessari affinché gli orientali possano vivere il proprio rito (CIC can. 383 — CCEO cc. 193 e 678 § 2) e, inoltre, il parroco di quei fedeli non potrebbe denegare la licenza di celebrare il battesimo ad un sacerdote della Chiesa *sui iuris* a cui il battezzando sarà ascritto (CCEO can. 678 § 1), come si dice nella nota 11 del n. 14. Per giustificare il diniego del diritto a chiedere la celebrazione nel proprio rito, la seconda parte del n. 15 dice che colui che è obbligato a osservare il rito ovunque non è «il battezzando» bensì colui ormai battezzato. Mi sembra poco convincente l'argomento, perché non bisogna dimenticare che anche il battezzando deve ricevere il battesimo secondo le norme liturgiche della Chiesa *sui iuris* a cui sarà incorporato (CCEO can. 683): perciò, se ha il dovere

di ricevere il battesimo in quel rito, deve avere anche il diritto ai mezzi per poterlo ricevere così.

Vale la pena sottolineare che nella nota 13 del n. 16 del documento si avvisa di non fidarsi troppo della versione vernacola del Codice orientale. Effettivamente, la nota dice: «la parentesi indica che il testo latino non è contenuto nella traduzione spagnola». Ed è vero che la versione castigliana del CCEO ha non poche lacune come questa: intere frasi del testo ufficiale latino non sono state incorporate al testo spagnolo, probabilmente per un errore di stampa. Perciò, quando si consulta un canone in quell'edizione, bisogna comprovare la sua effettiva corrispondenza con il testo latino.

Tornando agli argomenti sostanziali, dobbiamo notare che la prima parte del n. 17 recita testualmente: «come l'iscrizione del battesimo ricevuto produce *ipso iure* l'iscrizione alla Chiesa *sui iuris* di cui si tratti». Tale affermazione non è esatta: l'iscrizione ad una determinata Chiesa *sui iuris* è causata dal fatto giuridico di essere figlio di genitori appartenenti a quella Chiesa (cfr. CIC can. 11 § 1 - CCEO can. 29 § 1). Non è «l'iscrizione» a produrre l'iscrizione: altrimenti, quando un figlio di genitori orientali fosse iscritto per errore nel registro di battesimi come latino, sarebbe ritenuto latino, contrariamente a ciò che stabilisce la normativa codiciale.

Nel n. 19 si pretende ampliare alla Chiesa latina una possibilità che è soltanto valida per i ministri del battesimo delle Chiese orientali cattoliche, almeno secondo la normativa codiciale vigente. Infatti, in nessuna norma latina si prevede che il sacerdote possa battezzare un figlio di ortodossi, sapendo con certezza che quel bambino sarà ascritto ed educato nella Chiesa ortodossa. L'eccezione prevista nel CCEO can. 681 § 5 non esiste nel CIC can. 868 e, perciò, si dovrebbe considerare che in questo canone latino si esige *ad liceitatem* l'esistenza della fondata speranza che il battezzando sarà educato nella religione cattolica. Per questa ragione ritengo che non è possibile applicare questa disposizione — esistente soltanto nel Codice orientale — in ambito latino: bisogna ricordare che nemmeno il Direttorio ecumenico del 1993 ⁽⁶⁾ ha operato tale allargamento.

In rapporto con il battesimo di adulti, nel n. 20 si afferma che il battezzando maggiore di 14 anni può scegliere liberamente qualsiasi Chiesa *sui iuris*. In linea di massima ciò è vero, ma occorre anche tener presente che il CCEO can. 588 avverte: «...si eviti tuttavia di consigliare loro qualche cosa che possa ostacolare la loro iscrizione a una Chiesa che è più affine alla loro cultura». Perché, per esempio, non

⁽⁶⁾ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, 25 marzo 1993, in AAS, 85 (1993) pp. 1039-1119.

sarebbe ragionevole consigliare l'incorporazione alla Chiesa latina (o copta!) di un immigrato figlio di genitori ucraini bizantini, che per qualsiasi circostanza non è stato battezzato da piccolo, ma che è stato educato profondamente nella cultura bizantina del suo paese di origine, dove spera di tornare nel futuro.

Nel titolo «La cresima» esiste un unico numero, il n. 23, che stabilisce: «La confermazione o la cresima con il santo myron deve essere amministrata insieme al battesimo, e i fedeli cristiani delle Chiese orientali possono riceverla addirittura dai presbiteri della Chiesa latina, secondo le facoltà di cui dispongano, specialmente se mancano di sacerdote cattolico orientale»; e, in calce si fa riferimento al CCEO cc. 695 § 1 e 696 § 2. Il riferimento al can. 695 § 1 è giusto; tuttavia è da notare che il can. 692 § 2 riguarda soltanto il caso contrario, cioè i sacerdoti orientali che possono cresimare fedeli latini, anche bambini⁽⁷⁾. Invece, come si vede, il n. 23 afferma che i sacerdoti latini aventi facoltà legittima per cresimare possono conferire questo sacramento quando battezzano gli orientali. Ciò non pone alcun problema se si tratta di battezzandi orientali adulti. Tuttavia, a mio avviso, se si tratta del battesimo di un bambino orientale il sacerdote latino non può cresimarlo, perché, malgrado egli abbia eventualmente facoltà di cresimare, dovrà comunque seguire le norme liturgiche del rito latino (CIC c. 846), che prevedono che tale sacramento «venga conferito ai fedeli all'incirca all'età della discrezione, a meno che la Conferenza Episcopale non abbia determinato un'altra età o non vi sia il pericolo di morte oppure, a giudizio del ministro, non suggerisca diversamente una grave causa» (CIC can. 891). È vero che questo documento è stato emanato dalla Conferenza episcopale spagnola, ma esso non ha ricevuto alcuna *recognitio* dalla Sede Apostolica affinché abbia il rango di decreto generale, come invece sarebbe necessario per determinare un'altra età. Forse qualcuno potrebbe pensare che il fatto di battezzare un bambino figlio di orientali possa essere considerato «causa grave» e, in tal modo, il ministro si ritenga legittimato a cresimare..., tuttavia ritengo che il testo ed il contesto della legge non sembrano permettere una simile interpretazione. Mi pare che la cosa più ragionevole sarebbe chiedere la *recognitio* della Sede Apostolica per poi promulgare tale norma come decreto generale.

I numeri 24 e 25 riguardano «L'Eucaristia». Oltre a ricordare nel n. 24 che tutti i cattolici possono ricevere la sacra comunione in

(7) CCEO can. 692 § 2: «Tutti i presbiteri delle Chiese orientali possono amministrare validamente la crismazione del santo myron, sia congiuntamente col battesimo sia separatamente, a tutti i fedeli cristiani di qualunque Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina».

qualsiasi rito⁽⁸⁾, nel n. 25 il documento applica ai sacerdoti latini una norma che esiste soltanto nel CCEO can. 701 (cioè, la possibilità di concelebrazioni tra sacerdoti cattolici di diverso rito): tale disposizione normativa manca totalmente nel CIC, e il testo orientale non nomina espressamente la Chiesa latina. Tuttavia, malgrado il primo canone di ambedue i codici, in questo caso ritengo che si tratti di una applicazione perfettamente valida, giacché viene incontro a un vero vuoto legale nel Codice latino e, quindi, secondo il CIC can. 19 tale lacuna latina può colmarsi facendo ricorso alle «leggi date nei casi simili» — cioè, ricorrendo a questa norma orientale⁽⁹⁾. Applicare i requisiti della norma orientale ai casi di concelebrazioni tra latini e orientali implica, tra l'altro, il dovere di chiedere la licenza del Vescovo diocesano, cosa che — purtroppo — si trascura frequentemente. Malgrado in linea di massima i latini possano concelebrare con gli orientali la Divina Liturgia, tuttavia, l'istruzione *Redemptionis sacramentum*⁽¹⁰⁾ nell'art. 113 osserva: «Quando la Messa è concelebrata da più Sacerdoti, nel pronunciare la Preghiera eucaristica si usi la lingua conosciuta sia da tutti i Sacerdoti concelebranti sia dal popolo riunito. *Qualora avvenga che vi siano tra i Sacerdoti alcuni che non conoscono la lingua della celebrazione*, cosicché non possono debitamente pronunciare le parti della Preghiera eucaristica che sono loro proprie, *essi non concelebrino*, ma preferibilmente assistano secondo le norme alla celebrazione indossando l'abito corale [Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 114]». Quindi, ritengo non sia possibile che un sacerdote latino concelebrasse in un rito orientale, se è celebrato in una lingua che lui non sa parlare.

Nell'unico punto sulla «Penitenza» si ricorda che ogni cattolico può ricevere questo sacramento da qualsiasi confessore, anche se appartenente ad un altro rito (n. 26). A questo riguardo va notato che, quando un sacerdote latino riceve la confessione di un fedele orientale, alle volte può sorgere il dubbio se egli possa, o no, assolvere i cosiddetti «peccati riservati» che oggi esistono soltanto nel diritto orientale (cfr. CCEO cc. 728-729). E al contrario, quando un sacerdote orientale confessa fedeli latini, si può porre la questione dell'assoluzione di censure *latae sententiae* non dichiarate (cfr. CIC can. 1357 §§ 1 y 2), inesistenti nel diritto orientale. Nel caso del sacerdote latino che confessa un orientale, ritengo che il ministro del sacramento della penitenza deve agire entro i limiti

(8) Cita il CIC can 923, che è ovviamente applicabile anche agli orientali, pur se non esiste nel CCEO (cfr., infatti, il CCEO can. 403 § 1 che, comunque, riguarda soltanto i fedeli laici).

(9) Cfr. P. GEFAELL, *Rapporti tra i due «Codici»...*, o.c., pp. 663-665.

(10) CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, istruzione *Redemptionis sacramentum*, 25 marzo 2004, in www.vatican.va.

delle facoltà ricevute e, perciò, in questo caso il sacerdote latino non è limitato dalla riserva del peccato e potrebbe assolvere direttamente, giacché il penitente orientale non è soggetto ad alcuna pena *latae sententiae*. Invece, nel caso di un sacerdote orientale che confessi un latino incorso nella scomunica *latae sententiae* bisogna tenere in conto che tale pena riguarda direttamente il penitente, impedendogli di ricevere i sacramenti e, perciò, il ministro non potrebbe assolverlo se non ne ha le facoltà concesse dall'Ordinario latino, tranne in caso di grave incomodo.

I nn. 28-33 trattano del "Matrimonio". Tra questi numeri mi preme far notare che — a mio avviso — il n. 29 fa un'interpretazione della clausola finale del CIC can. 1109⁽¹¹⁾ che può avere conseguenze molto serie. Infatti, in questo numero si afferma: «per assistere e benedire il matrimonio canonico di due cattolici orientali, l'Ordinario del luogo e il parroco latini sono, di per sé, incompetenti, pure se i contraenti sono sudditi»⁽¹²⁾. Come si vede, tale interpretazione applica la clausola finale del citato canone latino («purché almeno uno di essi sia di rito latino») sia ai fedeli sudditi che ai non sudditi dell'Ordinario o del parroco. Tuttavia, sarebbe sorprendente che l'Ordinario latino fosse incompetente per assistere il matrimonio di due orientali che, in forza dell'espressa indicazione del CCEO can. 916 § 5, sono sudditi suoi (questa norma, pur se orientale, concerne anche gli Ordinari latini: cfr. CCEO can. 1).

È vero che il soggetto della clausola finale del CIC can. 1109 risulta ambiguo e, perciò, occorre adoperare tutti i mezzi per una corretta interpretazione della norma. A questo riguardo, ritengo che sia utile ricorrere alla dicitura del canone parallelo del codice orientale, perché in questo caso non si tratta di una specificità orientale. Quindi, dal testo ufficiale del CCEO can. 829 rimane inequivocabilmente chiaro che tale clausola è applicabile soltanto ai "non sudditi". Infatti, il testo del canone orientale recita: «valide benedicunt matrimonium, sive sponsi sunt subditi sive, dummodo alterutra saltem pars sit ascripta propriae Ecclesiae sui iuris, non subditi»; che, letteralmente tradotto, sarebbe: «benedicono validamente un matrimonio... sia che gli sposi siano sudditi sia che — purché almeno una delle due parti sia ascritta alla propria Chiesa *sui iuris* — non lo siano». (Potrebbe causare ulteriore confusione il fatto di consultare le edizioni in lingua spagnola ed italiana del CCEO c. 829 perché, seguendo acriticamente

(11) «Para asistir y bendecir el matrimonio canónico de dos católicos orientales, el Ordinario del lugar y el párroco latinos son, de suyo, incompetentes, aunque los contrayentes sean súbditos» CEE, *Orientaciones*, o.c., n. 29.

(12) «Locī Ordinarius et parochus, ..., vi officiū, ... valide matrimoniis assistunt non tantum subditorum, sed etiam non subditorum, dummodo eorum alteruter sit ritus latini».

la dicitura del CIC c. 1109, queste versioni hanno messo la clausola alla fine del paragrafo).

Se i nubenti sono sudditi dell'Ordinario del luogo, quest'Ordinario senz'altro può benedire il loro matrimonio anche se nessuna delle parti sia latina. E, in conseguenza, un sacerdote latino che sia stato incaricato dall'Ordinario del luogo di curare pastoralmente gli orientali della diocesi⁽¹³⁾, può anche celebrare il matrimonio di due orientali suoi sudditi⁽¹⁴⁾, adoperando la forma ordinaria del matrimonio (pure in rito latino⁽¹⁵⁾).

Se, come dice il n. 29 del suddetto documento, l'Ordinario e il parroco fossero incompetenti anche per i sudditi, allora si cadrebbe nel paradosso irragionevole che quei fedeli non potrebbero sposarsi con forma ordinaria: per questa ragione, lo stesso n. 29 tenta di risolvere il problema ricorrendo alla forma straordinaria e adoperando il sacerdote latino (o addirittura ortodosso)⁽¹⁶⁾ in veste di semplice benedicente, non come testimone qualificato⁽¹⁷⁾... Anche se nei casi di mancanza di sacerdote competente è giusto ricorrere a questa eventualità, prevista dal CCEO can. 832 § 2⁽¹⁸⁾, a mio avviso in questo

⁽¹³⁾ Cfr. CIC can. 383 § 2 e, anche, CEE, *Orientaciones*, o.c., n. 5: «La parroquia oriental, canónicamente erigida, tendrá su propio párroco, latino u oriental, nombrado por el Obispo diocesano...». E ciò vale anche per i semplici cappellani degli orientali, che possono essere anche latini.

⁽¹⁴⁾ Cfr. J. PRADER, *Il matrimonio in Oriente e in Occidente*, (Kanonika 1), 2ª ed., PIO, Roma 2003, p. 230. Malgrado Prader affermi che «l'Ordinario del luogo e il parroco latino, entro il proprio territorio non possono assistere validamente al matrimonio di due fedeli appartenenti a Rito orientale», questo va inteso riguardo a due orientali non loro sudditi, perché immediatamente egli afferma che «il parroco latino, entro i limiti del suo territorio, non assiste validamente, in virtù dell'ufficio al matrimonio di due fedeli di Rito orientale, a meno che non sia nominato parroco anche per gli orientali che dimorano nel suo territorio» (*ibid.*).

⁽¹⁵⁾ Altrimenti non si capirebbe perché un parroco orientale possa delegare un sacerdote latino per celebrare il matrimonio di due orientali (cfr. CCEO can. 830 § 1).

⁽¹⁶⁾ Come si sa, nella forma straordinaria dei matrimoni tra orientali cattolici si potrebbe chiedere la benedizione di un sacerdote acattolico (CCEO can. 832 § 2 in fine).

⁽¹⁷⁾ «Si no hay un sacerdote que sea competente conforme al derecho para celebrar el matrimonio, o no se puede acudir a él sin grave dificultad... y hay otro sacerdote (latino) que puede estar presente, ha de ser llamado, si se puede, para que bendiga el matrimonio, salvada la validez del matrimonio ante sólo los testigos; en las mismas condiciones también puede llamarse a un sacerdote acatólico (ortodoxo)» CEE, *Orientaciones*, o.c., n. 29b.

⁽¹⁸⁾ Cfr. CIC can. 1116 § 2, il quale però include sia il sacerdote che il diacono, che devono solo «presenziare» al matrimonio, e non si prevede l'intervento del sacerdote acattolico.

caso ciò non è corretto, perché l'Ordinario, ed il sacerdote da lui incaricato, sono perfettamente competenti per la forma ordinaria del matrimonio riguardo ai loro sudditi orientali e, quindi, ricorrere alla forma straordinaria sarebbe invalido, se non fosse perché, in tal caso, si potrebbe applicare la supplenza di giurisdizione per errore comune (CIC can. 144).

Come ultimo commento al n. 29, occorre sottolineare che quanto indicato alla fine della nota 26 dovrebbe costituire un numero indipendente nel testo principale, perché tale indicazione è fondamentale e spesso totalmente misconosciuta, vale a dire: i diaconi non devono mai essere delegati per assistere e benedire i matrimoni tra orientali (e direi, nemmeno in quelli in cui almeno una parte sia orientale), perché la disciplina orientale esige la benedizione *del sacerdote* per la validità della forma canonica del matrimonio (CCEO can. 828 § 2).

Può recare confusione il riferimento che la nota 30 del n. 33 fa al CCEO can. 832 § 2 per spiegare la celebrazione «ortodossa» del matrimonio tra due cattolici. Infatti, il can. 832 non parla di celebrazione «ortodossa» del matrimonio, bensì della forma straordinaria del matrimonio cattolico, davanti a due soli testimoni, ammettendo che si possa pure invitare un sacerdote ortodosso affinché benedica gli sposi. Non si tratta, dunque, di una celebrazione «ortodossa» del matrimonio, bensì d'invitare un sacerdote ortodosso ad una celebrazione cattolica.

I nn. 34-38 riguardano «La ricezione nella piena comunione cattolica»: logicamente il contenuto di questi numeri è ripreso nel documento sugli orientali non cattolici (nn. 23-29) e, quindi, farò le mie osservazioni in quel momento.

I nn. 39-40 trattano la «Funzione della Sede Apostolica». A questo riguardo occorre dire che nella nota 38 del n. 40 viene citata soltanto la PB art. 58.1 come fonte giuridica del necessario intervento della Sede Apostolica per nominare un Gerarca o erigere una circoscrizione orientale; tuttavia ritengo che si sarebbero dovuti aggiungere riferimenti ai seguenti canoni del CCEO: can. 177 § 2 seconda parte, can. 311 § 2 seconda parte, e can. 181 § 2.

Come dicevo all'inizio, la figura del *Direttore del Dipartimento per la cura pastorale dei cattolici orientali*, prevista al n. 41, è una novità di grande interesse. Egli ha il compito di coordinare la cura pastorale dei fedeli cattolici orientali in Spagna, e tale compito è davvero molto delicato, perché il rapporto con i sacerdoti alle cui cure sono affidati gli orientali nelle diverse località va svolto senza adoperare alcuna potestà di giurisdizione — di cui l'incarico è sprovvisto —, affinché non venga intaccata la competenza propria degli Ordinari del luogo da cui dipendono quei fedeli (CCEO can. 916 § 5). Ciò pone sfide non piccole per lo svolgimento sereno ed efficace dell'incarico di Direttore del Dipartimento.

L'Appendice al documento contiene il *Regolamento* del Dipartimento per la cura pastorale degli orientali, anche se nel bollettino della CEE non è segnalata la qualifica canonica di quest'appendice. Per evitare malintesi, bisogna lasciar chiaro che il Dipartimento per la cura pastorale degli orientali (cattolici) dipende direttamente dalla Segreteria Generale della Conferenza episcopale spagnola (Regolamento, n. 3) e non dalla Commissione di rapporti interconfessionali, perché ciò sarebbe totalmente improprio. Infatti, il Regolamento n. 4, 3°, afferma semplicemente che tra le funzioni del Direttore del Dipartimento c'è quella di «*essere in contatto con il Segretariato della Commissione Episcopale di Rapporti Interconfessionali*», non di dipendenza da esso.

A parte la sua eventuale soppressione, decisa dalla Conferenza episcopale, questo Dipartimento smetterebbe di esistere quando la Sede Apostolica erigesse un Ordinariato latino per gli orientali o stabilisse un Gerarca orientale (Regolamento n. 5). Da qui si può dedurre l'intimo rapporto della nuova figura del Direttore del Dipartimento con quella di Ordinario per gli orientali.

Altro punto delicato si riferisce ai rapporti del Direttore con gli eventuali sacerdoti «coordinatori» nazionali per ogni comunità orientale presente nel paese. Non di rado la Gerarchia orientale del paese di origine desidera avere un sacerdote che coordini a livello nazionale gli altri sacerdoti che svolgono cura pastorale nel paese di immigrazione a favore dei fedeli della Chiesa in questione. Tale nomina dovrebbe farsi sempre in armonia con il Direttore del Dipartimento, che non perde il suo ruolo anche se esiste tale coordinatore per una comunità concreta.

Il documento dedica i nn. 42-44 ai «doveri dei cattolici latini e orientali», centrandosi nel dovere di unità e di rispetto per la legittima varietà. Gli ultimi numeri (45-46) accennano ad eventuali «iniziative pastorali», come quelle del gemellaggio tra parrocchie latine e orientali, la vita monastica interecclesiale, formazione di seminaristi orientali in Spagna, e le riunioni periodiche dei responsabili della cura pastorale degli orientali con il Direttore del Dipartimento.

2) *Orientamenti sui servizi pastorali agli orientali non cattolici.*

Il documento «*Servizi pastorali agli orientali non cattolici. Orientamenti*», costituisce un ulteriore passo della Chiesa Spagnola per affrontare l'emergenza immigratoria in questi ultimi anni.

Come dice il documento, questi orientamenti «si offrono per ragioni di «ospitalità ecumenica», lontano da qualsiasi intenzione e forma di proselitismo», poiché lo scopo è «soltanto proporre dei criteri di comportamento pastorale ai ministri cattolici con cura di anime, dai quali vengono i fedeli orientali ortodossi (...), perché non hanno a disposizione ministri della propria Chiesa a cui far ricorso»

(Presentazione § 3). Come ho già detto, neppure qui farò un commento di ognuno degli «orientamenti» della Conferenza episcopale spagnola: mi limiterò ad annotare schematicamente alcuni punti più rilevanti, sapendo che già Lorenzo Lorusso ha presentato questo documento in una rivista italiana⁽¹⁹⁾.

Nel n. 7 del documento sui non cattolici occorrerebbe ripetere ciò che abbiamo detto sul n. 19 degli orientamenti per i cattolici: senza approvazione dal Romano Pontefice non si può allargare ai latini la norma del CCEO can. 681 § 5 sul battesimo dei figli di ortodossi, perché il CIC can. 868 non ammette tale eccezione alla regola del suo § 1.

Nel n. 8 si trova la disposizione del CCEO cc. 37 e 292 § 2, ma bisogna dire che si tratta della Chiesa orientale cattolica corrispettiva alla Chiesa ortodossa di cui si tratti, anche se ciò si dice ormai nel n. 9.

Anche per il n. 10 bisognerebbe ripetere ciò che abbiamo detto sul n. 20 del documento sugli orientali cattolici (cfr. CCEO can. 588).

Il n. 11 raccoglie la disposizione del *Direttorio ecumenico* n. 98, sul battesimo di un orientale non cattolico con padrino cattolico. Tuttavia bisogna ricordare che lo stesso si può dire al contrario: nel battesimo di un fedele orientale cattolico può essere padrino un ortodosso, anche se l'educazione cristiana corrisponde in primo luogo al padrino cattolico (CCEO can. 685 § 3).

Il n. 13 riguarda un punto che fu molto controverso: esiste una risposta privata, in forma di rescritto della Congregazione per le Chiese orientali, del 1° ottobre 2002 in cui — basandosi sul CCEO can. 29 § 2, n. 2 in fine — si afferma che il bambino battezzato ortodosso diventa latino dal fatto stesso di essere stato adottato da genitori latini⁽²⁰⁾. Tuttavia, visto il CCEO can. 35, questa risposta non mi convince del tutto, perché il citato can. 29 si riferisce, direttamente, ad un adottato *ancora non battezzato*, che per il susseguente battesimo apparterrà alla Chiesa dei suoi genitori adottivi. Ossia, il CCEO can. 29 non si riferisce ad un adottato già battezzato, che, al contrario, sembra dovrebbe seguire il CCEO can. 35. Comunque, benché si tratti di una risposta privata ad un caso concreto — e non una legge né una interpretazione autentica —, la risposta della Congregazione orientale indica la prassi della Curia romana, che va tenuta in conto, e penso che perciò è stata raccolta in questo numero.

⁽¹⁹⁾ Cfr. L. LORUSSO, *La communicatio in sacris in Spagna*, in *O Odigos*, 25 (2006), pp. 21-24.

⁽²⁰⁾ Su questo tema cfr. *Roman Replies* 2003, II, p. 23, CCEO canon 29: «Latin Rite parents adopted an infant baptized in the Ukrainian Orthodox Church; diocesan bishop petitioned the Cong. for Oriental Churches for a change of rite. The Congregation confirmed that the child has the same ritual membership as that of the adopting parents and that a formal decree establishing a change of rite was not necessary».

Nel n. 14 si afferma che, per ricevere i sacramenti dell'Eucaristia, Penitenza ed Unzione degli infermi, il fedele ortodosso può ricorrere al ministro cattolico «per mancanza di ministro proprio». Tuttavia, il testo del CIC can. 844 § 3 (= CCEO can. 671 § 3) non richiede la mancanza di ministro proprio: cioè, teoricamente il sacerdote cattolico potrebbe dare questi sacramenti agli ortodossi anche se loro avessero un parroco ortodosso disponibile. Ad ogni modo, questo sarebbe ecumenicamente improcedente e causerebbe attriti con la Gerarchia ortodossa; perciò mi sembra una decisione saggia aggiungere il requisito dell'impossibilità di ricorrere al proprio ministro; tuttavia questo significa limitare la norma del diritto comune, e non vedo come possa farsi senza approvazione della Sede Apostolica.

Sul n. 21 si possono fare diverse annotazioni: a) secondo il CCEO can. 916 § 5 l'Ordinario latino è Gerarca del luogo per gli orientali *cattolici* senza propria gerarchia con domicilio nel suo territorio. Ovviamente, non lo è per gli ortodossi (cfr. CCEO can. 1), che in nessun caso sono sudditi dell'Ordinario latino. Perciò, visto che il CCEO can. 833 § 1 non nomina espressamente la Chiesa latina, la norma non si applica agli Ordinari latini e, in linea di massima, la nota 25 del n. 21 del documento è giusta: vale a dire, sembra che soltanto i Gerarchi *orientali* cattolici possano concedere a sacerdoti cattolici la facoltà di benedire il matrimonio tra due ortodossi. b) Tuttavia, mancando una norma nel CIC che venga incontro a questa situazione, cosa deve fare un Ordinario latino davanti a due ortodossi che chiedono che il loro matrimonio sia benedetto da un sacerdote cattolico perché in quel territorio loro non hanno nessun sacerdote della propria Chiesa? Nel CIC non si offre alcun criterio, ma occorre rispondere in qualche modo al bisogno di quegli ortodossi, che hanno diritto a celebrare validamente un matrimonio sacramentale: mi sembra che non si può condannare loro a dover sposarsi soltanto civilmente, perché tale unione non sarebbe riconosciuta dalla Chiesa ortodossa come sacramento. La mia opinione è che il criterio del CCEO 833 si potrebbe applicare per analogia all'Ordinario latino, perché nel CIC esiste una vera lacuna legale (cfr. CIC can. 19). c) In ogni caso, dopo aver ricevuto la facoltà dell'Ordinario del luogo, il sacerdote potrà benedire quel matrimonio ortodosso soltanto se il matrimonio di per sé è valido e lecito. E sarà valido e lecito soltanto se la Gerarchia della Chiesa ortodossa interessata lo riconosce come tale. Quindi è essenziale chiarire questo punto con la Chiesa ortodossa in questione. Tuttavia, occorre domandarsi se lo Stato Spagnolo ammetterebbe la validità civile automatica di un matrimonio ortodosso benedetto da un sacerdote cattolico. Il Registro civile spagnolo, per l'Accordo giuridico del 3 gennaio 1979 tra lo Stato e la Chiesa cattolica, accetta e annota i matrimoni che la Chiesa cattolica testimonia come celebrati dal ministro cattolico, perché — per i matrimoni tra cattolici — l'ordinamento

civile spagnolo equipara il competente sacerdote cattolico al funzionario civile che formalizza l'unione matrimoniale (e perciò la celebrazione religiosa ha valore civile). Se un sacerdote non fosse competente per assistere un matrimonio, quel matrimonio sarebbe nullo canonicamente e sarebbe possibile dichiararlo invalido anche civilmente. Allora bene, è un fatto che il sacerdote cattolico non è — di per sé — giuridicamente competente sui fedeli ortodossi, malgrado egli abbia ottenuto la licenza per benedirli, concessa dal Gerarca del luogo cattolico (perché — come abbiamo detto — gli ortodossi non sono sudditi del Gerarca del luogo cattolico): infatti, tale licenza non conferisce competenza su quei fedeli, bensì semplicemente permette di benedire il loro matrimonio. Quindi, ripetiamo la domanda: potrebbe lo Stato spagnolo permettere di annotare automaticamente nel registro civile un matrimonio ortodosso benedetto da un sacerdote cattolico? A primo sguardo pare di no, perché il sacerdote non è competente su quei fedeli. Tuttavia bisognerebbe verificare tale risposta, consultando l'eventuale giurisprudenza civile spagnola. Sarebbe auspicabile che lo Stato spagnolo ammettesse tale possibilità.

Come ho detto, secondo il CCEO can. 833, la licenza si può dare se nulla osta alla validità e liceità di quel matrimonio ortodosso. Per le Chiese ortodosse il sacramento del matrimonio non è valido se quell'unione non è stata benedetta da un sacerdote. Così, nell'assenza di sacerdote ortodosso, la benedizione del sacerdote cattolico sarebbe necessaria per la validità di quel matrimonio. Per questo motivo, occorre stabilire un'intesa con la Gerarchia ortodossa interessata perché essa permetta la benedizione da parte del sacerdote cattolico.

Ciò che si prevede nel n. 21 del documento può applicarsi ai fedeli ortodossi che non hanno cura pastorale propria in Spagna e, addirittura, con coloro che — avendola — non possono facilmente accedere ad essa, ma sempre che si proceda in accordo con la Gerarchia ortodossa interessata⁽²¹⁾.

(21) Nel Registro civile spagnolo (cfr. <http://dgraj.mju.es/EntidadesReligiosas>) ci sono diverse entità religiose ortodosse legalmente registrate: la Iglesia Ortodoxa apostólica antioqueña de España (047-SG); la Iglesia Ortodoxa Rumana Santísima Virgen María (051-SG); la Iglesia Ortodoxa Virgen del Signo (083-SG); la Iglesia Ortodoxa Griega en España (2723-SE/A) che è un esarcato dipendente dell'arcivescovo ortodosso di Parigi; la Iglesia Ortodoxa Española (3135/SE/A), dipendente dal patriarcato di Serbia (in realtà si tratta dell'insieme di parrocchie in Spagna della diocesi di Europa occidentale del Patriarcato di Serbia: cfr. www.iglesiaortodoxa.es); la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Natividad de Cristo (632-SG); la Iglesia Copta ortodoxa del Santo Moisés el Negro y el Santo Barsum (660-SG); la Iglesia Ortodoxa Rusa dependiente del Patriarcado de Moscú (679-SG); la Iglesia Ortodoxa Rumana de España (731-SG); la Proto eparquía de Iberia de la Santa Iglesia Apostólica primitiva, católica y ortodoxa del rito sirio-bizantino (962-SG). Si può constatare che mancano molte Chiese orientali non cattoliche (Ar-

Nel n. 23 si esige che coloro che vogliano entrare nella piena comunione cattolica devono comunicarlo per iscritto alla curia diocesana. Infatti, secondo il CCEO can. 898 § 2 il primo competente ad accogliere tali fedeli è il Gerarca del luogo. Tuttavia, il § 3 di quel canone stabilisce: «Il diritto di accogliere nella Chiesa cattolica i singoli laici spetta anche al parroco, se non è proibito dal diritto particolare». In questo caso, il diritto particolare latino in Spagna sembrerebbe riservarlo all'Ordinario diocesano; comunque, il n. 28 permette che sia il parroco della parrocchia *orientale* cattolica, se il diritto non glielo vieta⁽²²⁾ e, perciò, forse questo n. 23 si riferisca soltanto al semplice dovere di notificare il proposito alla curia, ma non alla necessità di un suo previo consenso per procedere al battesimo. La possibilità che sia il parroco *latino* ad accogliere non è indicata nel CIC⁽²³⁾. Quindi, si potrebbe porre la domanda se il parroco latino può ricevere nella Chiesa cattolica un orientale non cattolico. Si può rispondere che, anche se, in linea di massima, potrebbe ritenersi che la norma del CCEO can. 898 si possa applicare in ambito latino per riempire una pretesa lacuna del CIC al riguardo, sembra tuttavia chiaro che la disciplina latina spagnola del n. 28 del documento vuole riservare questa cerimonia di accoglienza solo ai parroci delle parrocchie orientali o all'Ordinario del luogo. Questo è chiaro se abbiamo pure in considerazione il n. 38 del documento sugli orientali cattolici, presentato sopra.

Il n. 24⁽²⁴⁾ sembra voler interpretare in modo restrittivo il CCEO can. 35. Mi spiego: questo canone non ha clausola d'invalidità e, perciò, seguendo il dettame del CIC can. 10 (= CCEO can. 1495), si dovrebbe pensare che il suo adempimento incide soltanto sulla liceità dell'iscrizione in una concreta Chiesa *sui iuris* quando un orientale non cattolico è ricevuto nella Chiesa cattolica. In questo modo, per esempio, se un romeno ortodosso è ricevuto nella Chiesa cattolica ma viene ascritto alla Chiesa latina invece di quella greco-cattolica romena, tale iscrizione sarebbe valida, anche se illecita. Questo discorso sembra tecnicamente corretto, ma poco coerente con i principi conciliari del Vaticano II (cfr. OE n. 4). Con tali premesse si capisce meglio perché, da una parte, alcuni autori sostengono che, senza l'autorizzazione della Sede Apostolica, sarebbe invalida l'iscrizione in una Chiesa diversa dalla corrispondente alla Chiesa ortodossa di origine e, d'altra parte, altri autori seguono il ragionamento tecnico sopraccennato, e considerano valide, anche se illecite,

meni, Assiri, ecc.) e, tuttavia, alcune di loro hanno un buon numero di fedeli in Spagna (per esempio gli ucraini non legati al Patriarcato di Mosca).

(22) N. 28: «(...). El ministro competente es el Ordinario/Jerarca del lugar, y también el párroco de la parroquia oriental católica, si el derecho no se lo prohíbe».

(23) Infatti, il CCEO can. 898 non ha parallelo nel CIC.

(24) Parallelo al n. 36 del documento sugli orientali cattolici.

tali ascrizioni. Il n. 24 del documento afferma categoricamente che gli ortodossi, nel convenire alla Chiesa cattolica «rimangono perciò ascritti alla Chiesa *sui iuris* del rito da cui procedono». Per quanto detto finora, tale affermazione sembra prendere parte contro il ragionamento strettamente tecnico-giuridico.

Nel n. 25⁽²⁵⁾ si proibisce di ricevere nella Chiesa cattolica chi non abbia compiuto i 14 anni. Nel testo si è omessa — forse inavvertitamente — la clausola «se i genitori si oppongono» esistente nel CCEO can. 900 § 1 in fine. Mi sembra, infatti, che se i genitori fossero d'accordo non ci sarebbe problema per ricevere l'ortodosso minore di 14 anni nella Chiesa cattolica. E, di fatto, può succedere che, malgrado i genitori siano ortodossi e vogliano continuare ad esserlo, permettano — o addirittura chiedano — che il loro figlio sia cattolico.

Nel n. 26 si afferma che il fedele cattolico che, per causa di estrema necessità, ha dovuto ricevere il battesimo in una Chiesa ortodossa, non ha bisogno di essere ricevuto nella Chiesa cattolica, perché deve essere considerato ormai cattolico. Tale norma — strana a prima vista — viene incontro a parecchi casi di figli di genitori greco-cattolici che, per mancanza di clero cattolico, furono battezzati in parrocchie ortodosse durante il periodo di soppressione della Chiesa greco-cattolica imposta dalle autorità comuniste dei paesi dell'orbita sovietica. Ad ogni modo, se quel fedele non è stato registrato in nessun altro luogo, ritengo che la prudenza richiede almeno che la sua appartenenza alla Chiesa cattolica debba essere annotata nel libro di battesimi della parrocchia cattolica di domicilio.

Si dovrebbe spiegare un po' di più la fattispecie a cui si riferisce il n. 29. Immagino che si tratta del caso di due ortodossi che stanno per sposarsi, dei quali una parte vuole essere ricevuta nella Chiesa cattolica. In questa eventualità è logico che si voglia evitare che, essendo stata appena ricevuta nella Chiesa cattolica, essa celebri un matrimonio misto nella stessa cerimonia.

Al n. 35 occorre soltanto aggiungere che la concelebrazione tra sacerdoti non cattolici in un tempio cattolico potrà essere permessa soltanto se le Chiese a cui appartengono quei sacerdoti sono in piena comunione tra di loro. Perché, anche se il giudizio sulla piena comunione tra le Chiese spetta alla Gerarchia interessata, ritengo che il Vescovo diocesano cattolico che ha ceduto l'uso del tempio abbia la responsabilità di evitare che i sacerdoti non cattolici realizzino in quel luogo sacro azioni contrarie alle norme stabilite dalle rispettive legittime Gerarchie ortodosse.

Pablo Gefaell

(25) Parallelo al n. 35 del documento sugli orientali cattolici.